



Avv. FRANCESCO LUIGI PATANÈ
NOTAIO

Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5,
del D.Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

REPERTORIO N. 42237

RACCOLTA N. 13104

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di ottobre.

- 28 ottobre 2022 -

In Capriate San Gervasio (BG), in una sala dell'Oratorio "San Giovanni Bosco" in
Via Bergamo n. 26, alle ore diciotto e venticinque minuti.

Avanti a me Avv. **FRANCESCO LUIGI PATANÈ**, Notaio in Bergamo, iscritto
presso il Collegio Notarile del Distretto di Bergamo,

è presente il signor

MAPELLI MAURO, agricoltore, nato a Bergamo il 30 maggio 1964, residente
a Capriate San Gervasio (BG) in Via Sant'Ambrogio n. 27, codice fiscale MPL
MRA 64E30 A794U, titolare della carta di identità elettronica n. CA90043AR ri-
lasciata il 19 gennaio 2018, valida fino al 30 maggio 2028.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella sua
veste, a me nota, di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione denomi-
nata

"RISORSE Organizzazione di Volontariato"

in forma breve **"RISORSE OdV"**.

con sede in Capriate San Gervasio (BG), Piazza Pio XII n. 1, codice fiscale n.
91017540161, partita IVA. n. 02452750165, mi richiede di assistere, al fine di re-
digerne il verbale, all'assemblea straordinaria degli associati di tale Associazione
che mi dichiara essere stata qui convocata, a norma di Statuto, oggi alle ore di-
ciotto con avviso del 13 ottobre 2022 in seconda convocazione (essendo andata
deserta la prima convocazione prevista il 26 ottobre 2022 alle ore 9:00, come lo
stesso attesta) per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

*" Modifica dello Statuto sociale conseguente alle osservazioni ricevute dal
RUNTS ".*

Aderendo alla richiesta, faccio constare come di seguito dello svolgimento della
riunione.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 9 del vigente Statuto socia-
le, il Presidente del Consiglio Direttivo signor Mauro Mapelli il quale constata
che con lui sono qui presenti:

- i membri del Consiglio Direttivo indicati nell'elenco che viene allegato al pre-
sente verbale sotto la lettera **"A"**;
- quarantuno associati (interventuti personalmente o tramite deleghe esibite in vi-
sione al Presidente dell'assemblea e dallo stesso trattenute in originale per essere
conservate tra gli atti dell'Associazione) su un totale di quarantotto associati, co-
me risulta nell'elenco che viene allegato al presente verbale sotto la lettera **"B"**.

Con il consenso degli intervenuti, che dichiarano di essere informati sull'argo-
mento posto all'ordine del giorno e di non opporsi alla sua trattazione, il signor
Mauro Mapelli dichiara validamente costituita la presente assemblea e aperta tale
trattazione.

Prosegue quindi il Presidente ricordando ai presenti che nell'assemblea tenutasi in
data 27 luglio 2022, verbalizzata in pari data da me Notaio, verbale Repertorio n.
42078/12992, registrato a Bergamo il 3 agosto 2022 al n. 38850 s.1T, è stata deli-
berata l'adozione di una nuova denominazione e di un nuovo testo di statuto so-

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio Territoriale di

BERGAMO

Registrato in data

04/11/2022

al n. 51004 s.1T

Esatti €. Esente

ziale, allo scopo di ottenere l'iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (nel prosieguo indicato con l'acronimo "RUNTS").

Informa i presenti che, in sede di iscrizione dell'Associazione l'ufficio RUNTS Regione Lombardia - Articolazione Provincia di Bergamo ha eccepito (richiamando la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 18244 del 30 novembre 2021) la presenza nello Statuto adottato di una clausola che nega agli associati minorenni (anche a mezzo dei legali rappresentanti) nelle assemblee diritti di voto e di elettorato attivo e passivo e che non prevede il computo degli stessi ai fini del raggiungimento dei *quorum*

A questo punto il Presidente evidenzia ai presenti, nonostante le ragioni di ordine pratico che avevano motivato la previsione di una tale clausola, che per ottenere la richiesta iscrizione al RUNTS è necessario modificare lo statuto uniformandolo alla disposizioni previste nella sopra citata Circolare ministeriale, non prevedendo pertanto alcuna limitazione ai diritti degli associati minorenni, diritti questi da esercitarsi per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti.

Segue quindi breve ma esauriente discussione, durante la quale il Presidente fornisce i chiarimenti richiesti da alcuni degli intervenuti.

Quindi, l'Assemblea, con il voto favorevole unanime

dei complessivi quarantuno associati intervenuti in proprio o per delega (voto espresso per alzata di mano, su indicazione del Presidente e secondo l'accertamento effettuato dal medesimo),

delibera

1) di modificare il solo 3° comma dell'art. 9 dello statuto sociale che diviene del seguente letterale tenore:

" Il diritto di voto spettante all'associato minorenne verrà esercitato, ai sensi di legge, a mezzo dei suoi legali rappresentanti."

Restano invariati gli altri commi del medesimo art. 9 e tutti gli altri articoli dello Statuto, che viene allegato sotto la lettera "C" al presente verbale nella sua redazione aggiornata a seguito dell'odierno deliberato, previa sua sottoscrizione da parte mia e del signor Mauro Mapelli;

2) di dare espresso mandato al Presidente e al Vice Presidente *pro tempore* dell'Associazione, con firma tra loro disgiunta, affinché possano apportare allo Statuto ora adeguato tutte le integrazioni, soppressioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dal competente Ufficio del RUNTS ai fini dell'iscrizione nello stesso dell'Associazione.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno signore intervenuto chiedendo la parola, l'assemblea si scioglie alle ore diciotto e cinquantacinque minuti.

ooooo

Con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, i signori intervenuti riconoscono di avere ricevuto l'informativa prevista dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR - *General Data Protection Regulation*) concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile e autorizzano il trattamento, la conservazione e la trasmissione dei propri dati personali, in conformità all'informativa ricevuta, per tutte le attività a me richieste o dovute da parte mia, in relazione al presente atto, oltre che per le comunicazioni previste dalla Legge agli Uffici competenti.

I signori intervenuti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di conoscere il contenuto.

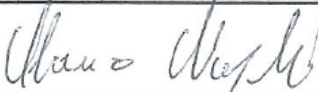
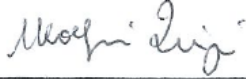
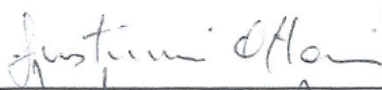
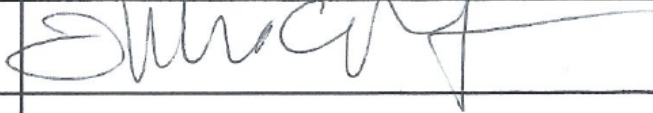
Di questo verbale, scritto a norma di legge e di regolamento da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e completato da me Notaio su due fogli per quattro

pagine intere e parte della quinta, ho dato lettura ai signori intervenuti che, a mia domanda, lo approvano e in conferma il signor Mauro Mapelli con me lo sottoscrive alle ore diciannove e cinque minuti.

Firmato: MAURO MAPELLI

FRANCESCO LUIGI PATANÈ Notaio (Sigillo)

* * * * *

MEMBRI CONSIGLIO DIRETTIVO	
Mauro Mapelli (Presidente)	
Luca Pagnoncelli (vice Presidente)	
Luigi Magni	
Loredana Vecchi	
Paolo Arnoldi	
Ottavio Giustinoni	
Otello Castiglioni	
Silvio Rota	

Firmato: MAURO MAPELLI - FRANCESCO LUIGI PATANÈ Notaio (Sigillo)

Elenco soci in regola con la quota associativa anno 2022

Cognome	Nome	
Albergati	Francesco	X delega Alvaro Albergati
Albergati	Pietro	X delega Alvaro Albergati
Arnoldi	Paolo	Arnoldi Paolo
Arnoldi	Riccardo	X DELEGA Arnoldi Paolo
Baccani	Gianbattista	Baccani Gianbattista
Barzaghi	Carmen	
Boersma	Michel	
Busato	Paolo	
Busato	Silvano	Busato Silvano
Buscema	Lorenzo	Buscema Lorenzo
Castiglioni	Otello	Castiglioni Otello
Ceresoli	Vincenzina	X DELEGA Ceresoli Paolo
Colombo	Mario	Colombo Mario
Comotti	Gianmaria	Comotti Gianmaria
Comotti	Mario	Comotti Mario
Di Gaetano	Valeria	X DELEGA Di Gaetano Valeria
Ferrari	Vittorio	
Gaspani	Adriano	
Gaspani	Eugenio	X DELEGA Gaspani Paolo
Giustinoni	Ottavio	Giustinoni Ottavio
Innocenti	Aurelio	Innocenti Aurelio
Lecchi	Alessia EDDA	Lecchi Alessia Edda
Locatelli	Patrizia	X DELEGA Locatelli Patrizia
Magni	Luigi	Magni Luigi
Magni	Rinaldo	X DELEGA Magni Rinaldo
Mapelli	Enrico	Mapelli Enrico
Mapelli	Francesco	Mapelli Francesco
Mapelli	Irene	PER DELEGA Lecchi Alessia Edda
Mapelli	Mauro	Mapelli Mauro
Mapelli	Teresina	Per Delepe Vergari Giuseppe
Margutti	Paolo	Margutti Paolo
Pagnoncelli	Giovanni	Pagnoncelli Giovanni
Pagnoncelli	Luca	Pagnoncelli Luca
Pedroncelli	Giuliano	
Piccardi	Emerenziana	Piccardi Emerenziana
Rota	Fabio	X Delega Rota Marco G.

Rota	Marco	Rota Marco G.
Rota	Sara	X Delega Rota Marco G.
Rota	Silvio	X DELEGA Fortunato Ottavio
Sala	Filippo	Vicini Ugo
Sarcina	Giuseppe	Sarcina Giuseppe
Todeschini	Emanuela	Todeschini Emanuele
Turatto	Giuseppina	
Vavassori	Fernando	Fernando Vavassori
Vavassori	Giuseppe	Vavassori Giuseppe
Vecchi	Loredana	PER DELEGA Lechi Benigno Edle
Venier	Mariarosa	Venier Mariarosa
Vitali	Antonio	Vitali Antonio

Firmato: MAURO MAPELLI - FRANCESCO LUIGI PATANÈ Notaio (Sigillo)

Allegato "C" al n. 42237/13104 di Repertorio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"RISORSE Organizzazione di Volontariato"

Art. 1 - Denominazione

È costituita un'Organizzazione di Volontariato nella forma di Associazione riconosciuta denominata

"RISORSE Organizzazione di Volontariato"
in breve **"RISORSE OdV"**.

Art. 2 - Sede e durata

L'Associazione ha sede nel Comune di Capriate San Gervasio (BG) in Piazza Pio XII n.1; il trasferimento della sede sociale nell'ambito territoriale dello stesso Comune è riservato alla competenza del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti variazione statutaria.

Il Consiglio direttivo, con propria deliberazione, potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 3 - Scopo e attività istituzionali

A) Attività istituzionali.

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.

3. Scopo dell'Associazione è perseguire le seguenti finalità:

- formazione, per una migliore qualità della vita, rivolta ai soci e alle persone che condividono lo spirito e le finalità dell'Associazione stessa di una mentalità:
 - collaborativo-aggregativa (creare un luogo/tempo di incontro, dialogo, impegno, cultura, svago con particolare attenzione allo scambio tra generazioni);
 - solidale (attenzione alla persona, in particolare i bisognosi e gli "ultimi" della società);
 - ecologica (salvaguardia dell'ambiente);
- beneficenza, come sostegno economico ai gruppi caritativi e missionari locali, ma anche come partecipazione attiva dei soci volontari in progetti di sviluppo anche in paesi non facenti parte dell'Unione Europea;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con particolare attenzione ai problemi dell'inquinamento (riciclaggio, riuso, riduzione dei rifiuti) e della protezione e promozione delle aree verdi.

Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, a norma dell'art. 5, comma 1, lettere e), f), i), n), t) e u), del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore (nel prosieguo anche indicato con la sigla "CTS")):

* interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

* interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

* cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;

* organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

B) Attività diverse.

Al fine di procurare i mezzi necessari per il perseguimento degli scopi istituzionali e, pertanto, in via strumentale a questi, l'Associazione può svolgere, ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo settore e nel rispetto dei parametri anche quantitativi stabiliti dal Decreto ministeriale, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L'Associazione esercita le attività sopra individuate prevalentemente a favore di terzi e avvalendosi in via prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 4 - Associati

L'Associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre Organizzazioni di volontariato.

Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.

Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione avviene con delibera del Consiglio Direttivo e su domanda dell'interessato, nella quale deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dal titolare della responsabilità genitoriale o della tutela. Il genitore o tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse

generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali; al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi; la presa di visione è esercitata gratuitamente presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in assemblea che è disciplinato dall'art. 9 del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - Volontari

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Art. 7 - Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario; ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale; il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento; l'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

Ai componenti degli organi sociali, a eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - Assemblea degli associati

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Ciascun associato ha diritto a un solo voto.

Il diritto di voto spettante all'associato minorenne verrà esercitato, ai sensi di legge, a mezzo dei suoi legali rappresentanti.

Ciascun associato può intervenire personalmente in assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

Ogni associato può ricevere un massimo di tre deleghe, ovvero cinque deleghe nel caso in cui l'Associazione abbia un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso

della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verificino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del CTS, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria, sia in prima convocazione, sia in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera con voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 10 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, scelti tutti fra le persone fisiche associate, che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto,

l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Presidente, Vicepresidente e il Segretario;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia a esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento del-

l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, a norma del presente statuto ;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto;
- e) assenza ingiustificata alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive.

Se vengono a mancare uno o più Amministratori, quelli rimasti in carica devono proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi Amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 12 - Organo di controllo

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice Civile.

L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato

nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo e imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile, qualora non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice, l'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 13 - Organo di revisione

L'Associazione, sempre che non sia obbligatorio a norma dell'art. 31 del CTS, può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

L'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo e imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 14 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Art. 15 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di uti-

lità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ai sensi dell'art.6 del CTS;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Qualora il patrimonio risultasse diminuito in conseguenza di perdite di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla Legge, il Consiglio direttivo e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell'ente. Sussistendo le condizioni di legge, l'Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'articoli 2447 *bis* e seguenti del Codice Civile.

Art. 16 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 17 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento dell'Associazione (con i *quorum* deliberativi previsti dal precedente art. 9) nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, esclusivamente ad altri enti del Terzo settore aventi finalità uguali o simili a quelli dell'associazione, salva diversa destinazione imposta dalla legge, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codi-

ce del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Firmato: MAURO MAPELLI

FRANCESCO LUIGI PATANÈ Notaio (Sigillo)

* * * * *

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico
(art.22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 - art.68 ter, Legge Notarile 16 febbraio 1913, n.89)
In carta libera ai sensi dell'art.82, commi 3 e 5, del CTS.

Io sottoscritto **Avv.FRANCESCO LUIGI PATANÈ**, Notaio in Bergamo, iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale (formato in origine su supporto cartaceo) regolarmente sottoscritto e conservato tra gli atti a mia raccolta.
Si rilascia, con apposizione della mia firma digitale.

Bergamo, Via Monte Grappa n.7, quattro novembre duemilaventidue.